



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA



PACT

Parco
Archeologico
di Cerveteri
e Tarquinia

CONVENZIONE

Convenzione ex art. 56 D. Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice Del Terzo Settore) tra Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (Parco) e Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (A.N.P.Pe.), Sezione di Civitavecchia, per attività di supporto al personale di vigilanza del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia da svolgersi nella necropoli della Banditaccia (Cerveteri, Roma)

Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, con sede in Tarquinia (VT), Piazza Cavour n. 1 codice fiscale 90144420560, e-mail pa-certa@cultura.gov.it, p.e.c.: pa-certa@pec.cultura.gov.it, in persona del Direttore Dott. Vincenzo Bellelli, domiciliato per la carica presso la sede del Parco (di seguito Parco e, unitamente all'Associazione, Parti)

E

L'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (A.N.P.Pe.), Sezione di Civitavecchia (RM), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Masilio Giuseppe
Nato a Latina il 25/08/1962 — C.F. MSLGPP62M25E472J -
Mail: anppecivitavecchia@gmail.com - Con sede in Via Trionfale n°138 – 00136 Roma
— Codice fiscale 97156160588 www.anppe.it

VISTO l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana che promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione:



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

VISTO l'art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale nella misura in cui prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;

VISTA la Legge-Quadro n. 266 /1991, sul Volontariato, che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici;

VISTO il D.lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, il quale individua all'art. 101 “Istituti e Luoghi della Cultura”, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento, all'art. 102 “Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica” prevede l'obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e luoghi individuati nell'art. 101 e all'art. 112 “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica” prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” che riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni (articolo 2 del d.lgs. 117/2017). In particolare, il citato decreto:



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

- all'art. 5 include tra le attività di interesse generale anche gli *“interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”* (lett. f);
 - all'art. 17, comma 2 valorizza i volontari per le loro attività in favore della comunità e del bene comune nella misura in cui mettono *“a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità ... in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”*, riconoscendo che gli stessi possano svolgere la propria attività negli enti di Terzo settore;
 - all'art. 17, comma 3 dispone che *“l'attività di volontariato non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario”*;
 - all'art. 18, comma 1 prescrive *“gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi”* nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - all'art. 56, comma 1 statuisce che *“Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse sociale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
 - all'art. 56, comma 2 che dette convenzioni *“possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”*;
- VISTO** il D.M. del 29/05/2019 n. 259 *“Atto di indirizzo concernente la regolamentazione delle attività degli Enti del Terzo Settore operanti all'interno degli Istituti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministero della Cultura)”*;



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

VISTO il D.M. del 25 febbraio 2010 con il quale l'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (A.N.P.Pe.) è stata posta sotto la tutela ed il coordinamento del Ministero della Giustizia;

VISTA la L. 01/10/2020 n. 133 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27/10/2005";

VISTO il D. P. C. M. del 15 marzo 2024 n. 57 – "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTI in particolare l'art. 24 commi 1 e l'art. 3 lett. b) n. 28 D. P. C. M. del 15 marzo 2024 n. 57 che confermano il conferimento dell'autonomia speciale (scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile) al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, già prevista dall'art. 33 del DPCM 2 dicembre 2019 n.169;

VISTO il Decreto della Direzione Generale Musei, rep. n. 92 del 4 febbraio 2022, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco (PARCO) al dott. Vincenzo Bellelli, dirigente, contratto rep. n. 154 del 4 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti con il n. 883 del 6 aprile 2022;

VISTE le raccomandazioni dell'ICOM (International Council of Museums - Italia) contenute nel documento "Raccomandazioni per la concessione in uso temporaneo degli spazi museali";

CONSIDERATO CHE

- il Parco ha l'esigenza di potenziare le attività di sorveglianza della necropoli della Banditaccia (Cerveteri, Rm), a fronte delle lacune in organico nel settore della vigilanza e della estensione delle aree gestite;



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

- a motivo della rilevanza delle testimonianze archeologiche disseminate nei territori inclusi nell'Etruria meridionale, su cui gravitano anche i Comuni di Cerveteri (RM) e Tarquinia (VT), hanno preso piede negli ultimi decenni su tutto il territorio nazionale e in particolare nel Lazio settentrionale numerose Associazioni culturali e di Volontariato che collaborano su tali territori con le Autorità Statali nella tutela, fruizione e valorizzazione del ricchissimo patrimonio archeologico locale;
- il Volontariato, con le sue grandi risorse umane e con la forte passione civile che lo caratterizza, può contribuire a migliorare il funzionamento di musei, biblioteche, parchi archeologici e, più in generale, luoghi di interesse culturale, ambientale e storico;
- l'esperienza e l'entusiasmo dei Volontari possono essere messi in campo a supporto del personale preposto alla tutela, per incrementare le opportunità di fruizione, le potenzialità economiche e la qualità del "servizio culturale" offerto;

DATO ATTO che l'associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (A.N.P.Pe.), Sezione di Civitavecchia, nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Masilio Giuseppe, con la nota del 23/08/2024 prot. n. 2806, indirizzata al Parco, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere, a mezzo dei volontari dell'Associazione, stessa un servizio di vigilanza presso la Necropoli della Banditaccia in Cerveteri, a supporto degli Assistenti alla fruizione, assistenza e vigilanza, dipendenti del Parco;

DATO ATTO altresì, che l'associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (A.N.P.Pe.), Sezione di Civitavecchia, ha come scopo, tra l'altro, quello di svolgere e migliorare ogni possibile assistenza sociale, culturale, ricreativa e sportiva e di contribuire alla prevenzione della criminalità attraverso un'opera d'ordine culturale, politica e sociale e di collaborare con le Istituzioni, gli Enti locali e le Associazioni di categoria in attività di volontariato, di tutela dell'ambiente, di soccorso pubblico, di calamità naturali e di protezione civile.



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

CONSIDERATO che l'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (A.N.P.Pe) ha sede in Civitavecchia (RM) e che la Polizia Penitenziaria vanta, nel suo complesso, grande esperienza nell'attività di sorveglianza e nel mantenimento dell'ordine pubblico;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Finalità, durata, decorrenza

La presente Convenzione ha la finalità di potenziare il servizio di vigilanza e sicurezza del sito archeologico della necropoli della Banditaccia (Cerveteri, Rm), nonché la collaborazione fra lo Stato e le Associazioni di volontariato che operano nel territorio di Cerveteri nel campo dell'archeologia e della sicurezza del patrimonio culturale.

La presente Convenzione ha la durata di 1 (uno) anno decorrente dalla sottoscrizione ed è rinnovabile per altro anno previo accordo scritto fra le parti.

Art. 3 - Oggetto

Le attività di collaborazione dell'Associazione sono di vigilanza e controllo. In particolare, l'attività consisterà nella sorveglianza e controllo presso la necropoli della Banditaccia e dei percorsi che raggiungono la via degli inferi nonché nel vigilare sul rispetto dei regolamenti del Parco circa la fruizione delle aree archeologiche e precisamente del Regolamento di ingresso al pubblico Necropoli della Banditaccia e dei Monterozzi, approvato con Decreto Direttoriale del 28/03/2023 n. 11. L'Associazione garantisce la presenza di n. 2 persone che possano espletare l'attività sopra descritta.

Art. 4 - Aree

L'area in cui si svolgeranno le attività di cui alla presente convenzione è quella della Necropoli della Banditaccia, in Cerveteri, di competenza del Parco.



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Il Parco può definire specifiche aree di svolgimento dell'attività, nonché i confini delle stesse.

Le aree potranno in ogni momento subire modificazioni a discrezione del Parco, secondo le proprie esigenze organizzative.

Art. 5- Natura del rapporto

La presente Convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di attività, complementare e non sostitutiva, dei servizi di competenza del Parco, ai fini della implementazione della fruizione e della sicurezza dell'area della Necropoli della Banditaccia, compatibile con gli obiettivi istituzionali del Parco e consistente in forme di supporto al personale di vigilanza del Parco.

L'attività che i volontari dell'Associazione svolgeranno non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente dell'Amministrazione ma solo integrativa e di supporto.

I volontari dell'Associazione svolgeranno l'attività di supporto a titolo gratuito e pertanto né a loro né all'Associazione sarà dovuto alcun compenso da parte del Parco.

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione i volontari si atterranno alle indicazioni contenute nel calendario operativo predisposto dal referente del Parco, di cui all'art. 8, e dal Presidente dell'Associazione.

Art. 6- Organizzazione e svolgimento dell'attività svolta dai volontari

Prima dell'inizio delle attività il referente del Parco, di cui all'art. 8, e il Presidente dell'Associazione predisporranno un calendario operativo per lo svolgimento dell'attività di cui agli art. 3 e 5, che indicherà il numero e i nominativi dei volontari necessari e l'orario di svolgimento delle attività. Tale calendario potrà essere sottoposto a eventuali modifiche di comune accordo fra le parti.



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

I volontari, nell'esercizio del loro impegno, procedono alla registrazione della presenza e delle attività in apposito verbale da conservare aggiornato nel Corpo di guardia della Necropoli della Banditaccia.

Affinché il supporto dell'Associazione all'azione di tutela del Parco possa essere efficace è necessario che l'attività di vigilanza dei volontari rispetti una programmazione precisa e si coordini con le attività istituzionali del Parco.

Art. 7- Preparazione, formazione e addestramento dei volontari

Il Presidente dell'Associazione è responsabile del funzionamento delle attività di volontariato, della continuità delle stesse, ha il compito di organizzare i volontari, programmare la loro assegnazione, provvedere alla sostituzione degli assenti ed è tenuto a operare in stretta collaborazione con il referente del Parco.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Associazione si avvale della disponibilità dei soci volontari. L'Associazione garantisce che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche adeguate alle attività da svolgere in relazione ai luoghi dove saranno impegnati. L'Associazione provvederà, per ogni operatore volontario, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento onde consentire un'immediata identificazione.

Art. 8- Referenti della Convenzione

L'Associazione è chiamata a individuare, entro 15 giorni dalla firma della Convenzione, una figura interna alla propria organizzazione, ove questa non coincida con il Presidente, che assuma il ruolo di referente per i rapporti con il Parco e che sarà responsabile dello scambio di informazioni (limitatamente alle attività oggetto della presente Convenzione) tra le Parti.

Il referente organizzativo per conto del Parco delle attività disciplinate dalla presente Convenzione è la Dottoressa Lidia Caputo, Funzionario amministrativo del Parco (lidia.caputo@cultura.org.it.).



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Art. 9 - Sicurezza e coperture assicurative

I volontari si uniformeranno al codice di comportamento e a tutte le normative di sicurezza di cui al Dlgs n. 81/2008. All'uopo il referente del Parco fornirà copia del DUVRI relativa ai luoghi interessati dalle attività di volontariato che sarà sottoscritto da ciascun partecipante (Allegato 2).

L'Associazione si assume la responsabilità senza riserve od eccezioni, di eventuali danni che potranno derivare al Parco o a terzi o ai volontari stessi, per fatti connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, e si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa per i danni che dovessero essere patiti da persone (compresi gli operatori) o cose (in particolare al patrimonio storico culturale mobile ed immobile), ottemperando agli obblighi previsti dall'art. 18 del D.lgs. n.117/2017. La polizza assicurativa è allegata in copia alla presente convenzione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 3).

Art. 10 - Norme di salvaguardia, modifiche e/o Integrazioni

Il Parco si riserva ogni decisione in merito alla presente Convenzione, inclusa quella di modificarne i termini, le modalità e i contenuti, di sospenderla o interromperla, nonché revocarla qualunque sia il grado di avanzamento delle attività oggetto della stessa, senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. Qualora si manifestasse l'esigenza di un ampliamento dei reciproci impegni nel corso di validità del presente atto si procederà alla sottoscrizione congiunta di un atto integrativo ovvero di un'appendice.

Art. 11- Proprietà dei risultati ed utilizzazioni

I risultati delle attività svolte, come anche l'eventuale documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva del Parco e potranno essere utilizzati dall'Associazione solo dietro esplicito consenso scritto del Parco. I risultati di cui sopra potranno



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

essere comunicati a terzi o costituire oggetto di pubblicazione scientifica o di altre forme di comunicazione, solo previa autorizzazione del Parco.

Nelle eventuali pubblicazioni o altre forme di comunicazione concordate fra le parti, si dovrà esplicitamente fare riferimento alla presente Convenzione.

Le parti, inoltre, si impegnano a non utilizzare i risultati ottenuti per altre finalità non autorizzate. In caso di utilizzo dei risultati delle ricerche, di immagini, di filmati, che dovessero essere utilizzati in forme tali da determinare dei proventi economici, si applicheranno, ai sensi del D.lgs.42/2004 in materia di concessioni d'uso, i relativi regolamenti del Parco, adottando i relativi atti.

Art. 12- Riservatezza

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto sono riservate. È fatto divieto all'Associazione di pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, salvo esplicita autorizzazione del Parco. Le Parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni la riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 13 - Risoluzione e recesso

Le Parti convengono che il Parco, senza assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con semplice dichiarazione scritta comunicata all'Associazione, nei seguenti casi:

1) adozione di un comportamento contrario ai doveri di correttezza e di diligenza nell'esecuzione della presente convenzione;



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

- 2) compimento di fatti e/o atti lesivi dell'immagine del Parco e del diritto di riservatezza;
- 3) inadempimenti da parte dell'Associazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- 4) scioglimento dell'Associazione;
- 5) accertamento del venir meno in capo all'Associazione dei requisiti di moralità di cui agli artt. 94 e ss. Del D. Lgs 36/2023s.m.i.; 6) mancato rinnovo della copertura assicurativa dei volontari di cui all'art. 10.

Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione previo avviso da comunicarsi almeno 30 giorni prima dell'interruzione dell'attività. In tal caso, all'Associazione competerà unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Le Parti garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n.679 del 2016 (GDPR). I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini e formalità dipendenti dal presente atto.

Art. 15 - Comunicazioni

Ogni comunicazione o richiesta, riferibile alla presente Convenzione, dovrà essere effettuata per posta elettronica certificata (PEC).

Art. 16 - Responsabilità

In nessun caso una Parte potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 17 -Norme applicabili

PACT Parco Archeologico
di Cerveteri e Tarquinia

Piazza Cavour, 1 – 01016 – Tarquinia (VT) Tel. +39 0766 856036

PEC: pa-certa@pec.cultura.gov.it

PEO: pa-certa@cultura.gov.it



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della L. 11/08/1991 n. 266.

Art. 18 - Foro competente

Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione è competente il Foro di Civitavecchia.

Art. 19 - Trasparenza

La presente Convenzione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, raggiungibile all'indirizzo <https://Parco.cultura.gov.it> - sezione amministrazione trasparente - atti di concessione, ai sensi dell'art. 56, comma 3 bis, prima parte, D. Lgs. n. 3/7/2017, n. 117.

Per l'A.N.P.Pe

Per il Parco

Allegato 1: Mappa con aree di intervento

Allegato 2: DUVRI

Allegato 3: copia polizza assicurativa

PACT Parco Archeologico
di Cerveteri e Tarquinia

Piazza Cavour, 1 - 01016 - Tarquinia (VT) Tel. +39 0766 856036

PEC: pa-certa@pec.cultura.gov.it

PEO: pa-certa@cultura.gov.it